

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale "I fiori di prato APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi del Codice del Terzo Settore, una Associazione di Promozione sociale denominata: "I fiori di prato APS", con sede in Correggio (RE), operante senza fini di lucro.

2. L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'avvenuta iscrizione nel relativo Registro a seguito della quale il Presidente provvederà a richiedere l'aggiornamento dell'anagrafe tributaria includendo, nella denominazione, la qualifica di "Associazione di promozione sociale" o "APS".

3. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dall'Assemblea ordinaria. Di tale variazione deve essere effettuata tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri in cui l'associazione risulti iscritta.

4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- realizzare interventi e servizi sociali anche attraverso la costituzione della comunità familiare "Il cielo è sempre più blu" diretta a minori che non possono più rimanere nel nucleo originario. La comunità familiare, anche grazie all'apporto dei volontari dell'associazione, si propone di diventare una vera famiglia per i minori accolti, favorendo la mediazione fra genitori e minori affidati e stimolando i primi ad assumere un ruolo attivo nella crescita educativa dei bambini, sensibilizzando la scuola affinché possa

PAGE 11
MERGEF
ORMAT2

PRESIDENTE



SEGRETARIO



trovare gli strumenti per realizzare le effettive capacità del bambino mediante progetti scolastici mirati e supportando la presa in carico delle situazioni di disagio; coinvolgendo il minore nelle attività di seguito descritte in una ottica inclusiva;

- curare l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale anche con finalità educative finalizzate a costruire una comunità educante diffusa attraverso il coinvolgimento dei volontari e delle famiglie del territorio che aderiscono al progetto educativo. Tali attività prevedono laboratori, seminari anche esperienziali, centri ricreativi estivi ed invernali diretti anche ai genitori ed ai nonni dei soci minori al fine di favorire anche il dialogo intergenerazionale;

- curare la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa attraverso, a titolo esemplificativo, l'organizzazione di iniziative di dopo scuola;

- curare direttamente, o attraverso i propri soci, servizi di alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali;

- organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche nella loro valenza educativa direttamente o in collaborazione con le associazioni sportive dilettantistiche del territorio;

- effettuare beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, anche attraverso il riconoscimento di borse di studio, o delle attività di interesse generale promosse, anche quando organizzate da Pubbliche Amministrazioni, Enti del terzo settore o organizzazioni senza scopo di lucro;

- curare la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale realizzate facendosi portatori delle relative istanze di fronte alle istituzioni;

- promuovere le pari opportunità attraverso servizi tesi a garantire la

PAGE 5
MERGEF
ORMAT2

PRESIDENTE



SEGRETARIO



conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro e organizzando iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi ed i gruppi di acquisto solidale;

- supportare le famiglie nel percorso di affido/adozione;

- riqualificare beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata anche per lo svolgimento delle attività di interesse generale già descritte.

2. Le attività di cui al comma precedente sono rivolte agli associati, relativi familiari e a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

3. L'Associazione intende collaborare con le Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento ai Servizi sociali ed agli Istituti scolastici, con gli altri Enti del terzo settore e con tutte le altre organizzazioni senza scopo di lucro al fine di realizzare i propri fini istituzionali.

4. L'Associazione potrà svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come in generale attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti della secondarietà e strumentalità. Tali attività saranno deliberate dall'Organo di Amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

5. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

PAGE 14
MERGEF
ORMAT2

PRESIDENTE



SEGRETARIO



Art. 3 - Membri dell'Associazione

1. All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.
2. Possono essere soci anche altre associazioni di promozione sociale nonché le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale aderenti.
3. Il numero degli aderenti è illimitato.
4. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Art. 5 - Criteri di ammissione dei soci

1. L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione o disgiuntamente dai singoli componenti in quanto delegati, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
2. Qualora il Consigliere interpellato ritenga non sussistere le condizioni di ammissione, dovrà sottoporre la domanda alla valutazione collegiale dell'Organo.
3. L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
4. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
5. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

PAGE 11
MERGEF
ORMAT2

PRESIDENTE



SEGRETARIO



6. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 – La perdita della qualifica di socio

1. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso e le ipotesi di esclusione e decadenza.

2. La qualità di socio si perde:

1) per decesso o scioglimento del socio collettivo;

2) per recesso;

3) per esclusione;

4) per decadenza causa mancato versamento del contributo associativo annuale decorsi tre mesi dal sollecito anche collettivo al relativo versamento;

3. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha efficacia dalla ricezione della comunicazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

4. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

5. Il Consiglio Direttivo deve quindi trasmettere la delibera, debitamente motivata, al socio interessato dal provvedimento mediante posta elettronica o raccomandata, anche a mano, affinché questi possa replicare in prima istanza al Consiglio Direttivo e, in seconda istanza, possa presentare ricorso avverso tale delibera alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

PAGE 17
MERGEF
ORMAT2

PRESIDENTE



SEGRETARIO



6. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

7. La perdita della qualifica di socio viene annotata dal Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto a:

- collaborare alla ideazione e realizzazione delle attività associative;
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alle Assemblee. I soci minorenni sono convocati all'assemblea con l'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione, o suo delegato, affinché possa esercitare in sua rappresentanza il diritto di voto;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali dell'Associazione. La domanda di accesso alla documentazione viene trasmessa al Presidente o ad uno dei componenti il Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, anche a mano, o a mezzo posta elettronica certificata. Il Presidente o il Consigliere interpellato provvede entro quindici giorni a consentire al socio richiedente l'accesso ai libri sociali, previa sottoscrizione dell'impegno alla riservatezza salvo l'utilizzo dei dati ivi presenti per l'esercizio dei diritti associativi e per eventuali azioni a tutela degli interessi propri e della stessa associazione. Gli eventuali costi di riproduzione della documentazione restano a carico del richiedente.

2. I soci sono obbligati a:

PRESIDENTE



SEGRETARIO



PAGE 17
MERGE
FORMAT2

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare il contributo associativo annuale;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 8 - Risorse economiche

1. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

3. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale promosse.

4. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

5. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio, redatto a seconda dei volumi di ricavi secondo il criterio di cassa o di competenza, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

6. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione nella sede associativa o sarà trasmesso come allegato a mezzo posta elettronica.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

PRESIDENTE



SEGRETARIO



PAGE 11
MERGE
FORMAT2

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo, Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - L'Assemblea

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso che abbiano presentato domanda di ammissione in momento antecedente a quello della delibera di indizione dell'Assemblea dei soci nel rispetto del termine massimo di tre mesi dalla presentazione della domanda di ammissione. I soci minorenni sono convocati all'assemblea con l'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione, o suo delegato, affinché possa esercitare in sua rappresentanza il diritto di voto.

3. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.


4. L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio eletto dai presenti.

6. Le convocazioni devono essere effettuate almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante affissione dell'avviso nella sede legale e nelle

PAGE 11
MERGEF
ORMAT2

PRESIDENTE



SEGRETARIO



sedi operative dell'associazione e attraverso trasmissione dello stesso ai soci a mezzo posta elettronica o altra modalità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.

7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

9. L'Assemblea ordinaria:

- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- approva il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo e/o il bilancio sociale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- approva eventuali regolamenti, ivi incluso quello che disciplina le modalità di partecipazione alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo ed eventualmente i membri dell'Organo di controllo, delibera in merito alla revoca del relativo mandato ed eventualmente esercita azioni di responsabilità nei confronti dei relativi componenti;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione.

PAGE 14
MERGEF
ORMAT2

PRESIDENTE



SEGRETARIO



10. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

11. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

12. Per modificare lo statuto e per le delibere sulle operazioni straordinarie occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

13. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, eletti dall'Assemblea dei soci.

2. I membri dell'Organo rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione con il primo tra i non eletti. Qualora non sia possibile procedere in tal senso, l'Assemblea degli associati provvede alla elezione del sostituto nella seduta immediatamente successiva. Il sostituto rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.


4. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

5. L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

PAGE 17
MERGEF
ORMAT2

PRESIDENTE



SEGRETARIO



- predisporre il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo. Nei casi previsti dalla Legge o quando lo ritenga opportuno, predisporre anche il bilancio sociale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni, anche in via disgiunta, e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni e le relative variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

6. L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

7. L'Organo Amministrativo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. La convocazione viene effettuata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

8. Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.


9. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni di segretario vengono sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza e conservati nel Libro delle adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

PAGE 11
MERGEF
ORMAT2

PRESIDENTE



SEGRETARIO



2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

3. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 13 – L'Organo di Controllo

1. L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate.

2. L'organo rimane in carica quattro anni ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

3. L'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale, nel qual caso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

4. L'organo di controllo:

- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
- verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;

PAGE 1*
MERGEF
ORMAT2

PRESIDENTE



SEGRETARIO



- verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
- verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
- previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
- verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;
- individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
- vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica delle modalità commerciali o non commerciali con cui vengono svolte le attività di interesse generale;
- collabora alla definizione degli strumenti utili alla descrizione e/o misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa;
- assolve eventualmente alle funzioni di revisore dei conti nei casi in cui per Legge sia necessario beneficiare di tale controllo e a condizione che siano soddisfatti i requisiti professionali richiesti.


5. Delle delibere deve essere tenuto apposito verbale da registrare nel relativo libro verbali.

6. Le adunanze dell'organo collegiale vengono convocate dal Presidente o su richiesta di due suoi componenti.

7. Qualora un componente dell'organo si dimetta o gli sia revocato il mandato dall'Assemblea, si procede alla sostituzione con il primo supplente. Se due su tre componenti si dimettono o vengono revocati, si procede a nuova nomina.

PAGE 17
MERGEF
ORMAT2

PRESIDENTE



SEGRETARIO



Art. 14 - Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

Art. 15 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Amministrazione preposta e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.

Art. 16 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento ai Regolamenti eventualmente adottati dall'Assemblea dei soci oltre che alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e, laddove compatibili, le disposizioni del Codice civile.

Correggio, li 03/01/2022

I SOCI FONDATORI

(NOME E COGNOME)

(FIRMA)

MORENO LUZZARELLI



GIANLUCA CAMPA



PRESIDENTE



SEGRETARIO



PAGE 1*
MERGEF
ORMAT2

EMANUELE GATTAMELATI
FRANCESCA PAOLI
MIRCHIO OLIVIERI
MATTEO MAGGIANI
IRENE CAPITANI
NOTARI ROSA

Emanuele Gattamelati
Paoli Francesca
Mirchioni
Matti
Capitani Irene
Notari Rosa

PAGE 1*
MERGEF
ORMAT2

PRESIDENTE

Mattia

SEGRETARIO

Emanuele Gattamelati